

**AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO
PERDUTO A SOSTEGNO DELLE MICROIMPRESE DEL COMMERCIO,
DELL'ARTIGIANATO, DEI SERVIZI ALLA PERSONA E
DELL'AGRICOLTURA NEL COMUNE DI MONTE ARGENTARIO**

Importo stanziato: €40.000,00

Anno 2025

Sommario

GLOSSARIO.....	2
PREMESSA	3
Art. 1 – FINALITÀ E AMBITI DI INTERVENTO.....	4
Art. 2 – SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ FORMALE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO	6
Art. 3 – ESCLUSIONI.....	7
Art. 4 – DOTAZIONE FINANZIARIA	9
Art. 5 – DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO	10
Art. 6 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO.....	10
Art. 7 - CRITERI DELLA COMMISSIONE E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE AI FINI DELL'AMMISSIONE AL CONTRIBUTO.....	13
Art. 8 - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONSEGUENTI ALL'ISTRUTTORIA E ALLA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO	16
Art. 9 – CONTROLLI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO	18
Art. 10 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ED ALTRE INFORMAZIONI	20
Art. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	20
Art. 12 – FORO COMPETENTE.....	21

GLOSSARIO

Si riportano di seguito i termini che saranno maggiormente utilizzati all'interno del presente Avviso pubblico, in modo da chiarire univocamente il loro significato per la presente procedura.

1. **Categoria di spese/Categoria di intervento:** si intende la tipologia di spesa o intervento che si andrà a sostenere, da specificare esplicitamente all'interno della domanda di ammissione al contributo. Le categorie ammissibili sono esplicitate all'interno dell'art. 1 comma 1 del presente Avviso.
2. **Domanda di ammissione al contributo:** si intende la domanda con cui si descrive il progetto che si andrà a realizzare, descrizione a cui ci si dovrà attenere pedissequamente nel corso della realizzazione del progetto indicato. In seguito alla valutazione di tale domanda sulla base dei punteggi previsti, la Commissione redigerà un elenco delle domande ammissibili in ordine di punteggio ricevuto. Le caratteristiche formali e gli allegati previsti sono esplicitati all'interno dell'art. 6 del presente Avviso.
3. **Domanda di erogazione del contributo:** si intende la domanda con cui, a progetto ultimato ed avendo rispettato pedissequamente quanto previsto dalla domanda di ammissione al contributo, si richiede all'Amministrazione di liquidare la somma ammessa a finanziamento. Le caratteristiche formali e gli allegati previsti sono esplicitati all'interno dell'art. 6 e dell'art. 9 del presente Avviso.

PREMESSA

IL DIRIGENTE DELL'AREA PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

PREMESSO che questa Amministrazione intende sostenere il tessuto economico locale, favorendo la continuità e lo sviluppo delle attività produttive presenti sul territorio.

RILEVATO che la crisi economica e sociale degli ultimi anni ha inciso in modo significativo sulla tenuta delle microimprese locali, rendendo necessario un intervento pubblico a sostegno della loro resilienza e capacità di innovazione.

DATO ATTO che

- la presente misura si inserisce nel quadro delle politiche comunali di valorizzazione del territorio e di promozione dell'economia locale, anche in un'ottica di contrasto alla desertificazione commerciale e di incentivo all'imprenditoria;
- è, pertanto, volontà di questa Amministrazione provvedere a favorire il rilancio e lo sviluppo del tessuto imprenditoriale locale, con un'attenzione particolare rivolta alle imprese di nuova creazione e alle attività imprenditoriali che garantiscano almeno 8 mesi (240 giorni) di apertura annuale.

VISTI

- Il Regolamento Comunale per la concessione di contributi economici, vantaggi economici indiretti e patrocini approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 22/03/2022;
- La Deliberazione di Giunta Comunale n. 294 del 12-12-2025 di adozione degli indirizzi finalizzati alla formazione del presente avviso;
- La Determinazione Dirigenziale n. 1116 del 19-12-2025 di adozione del presente avviso e della modulistica ad esso correlata per la trasmissione delle domande di contributo.

COMUNICA che

- A partire dalla data di pubblicazione del presente avviso, sono aperti i termini per la presentazione delle domande finalizzate alla richiesta di concessione dei contributi a fondo perduto, secondo le modalità e i criteri di seguito indicati;
- Il presente Avviso è emanato in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, tra cui la L. 241/1990 regolante il procedimento amministrativo ed in particolare l'articolo 12, secondo cui la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni precedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

DISPONE che, in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., le informazioni ed i dati riferiti al presente provvedimento siano pubblicati nella sezione dedicata del sito web del Comune di Monte Argentario.

Art. 1 – FINALITÀ E AMBITI DI INTERVENTO

1. Il presente avviso è finalizzato alla concessione di contributi economici a fondo perduto, a sostegno delle microimprese operanti nel territorio del Comune di Monte Argentario, al fine di favorire la valorizzazione del tessuto economico locale, contrastare la desertificazione commerciale e incentivare la nascita e il consolidamento di nuove attività imprenditoriali. I contributi sono concessi per le seguenti categorie di spesa:

I. Spese per la realizzazione di interventi edilizi (fino alla manutenzione straordinaria soggetta a CILA) per locali funzionali all'esercizio di attività produttive ammissibili al contributo.

- a) Il contributo è riconosciuto nella misura massima del 50% delle spese sostenute fino all'importo massimo erogabile di **€ 1.000,00** (Mille/00 euro) per ogni impresa richiedente.
- b) L'importo massimo erogabile a titolo di contributo economico è calcolato sull'importo sostenuto al netto di IVA di ciascun intervento.
- c) Sarà data priorità assoluta agli interventi per l'abbattimento di barriere architettoniche.
- d) Verrà riconosciuta priorità, anche se inferiore rispetto a quella di cui alla lettera c), agli interventi di ammodernamento, adeguamento ovvero efficientamento energetico dei locali.

II. Spese per canoni di locazione per locali funzionali all'esercizio di attività produttive ammissibili al contributo.

- a) Il contributo è riconosciuto nella misura massima del 50% delle spese sostenute fino all'importo massimo mensile erogabile di € 250,00 (Duecentocinquanta/00 euro) per ogni impresa richiedente, e per un massimo di quattro mensilità per un importo massimo erogabile di **€ 1.000,00** (Mille/00 euro) per ciascuna impresa richiedente.
- b) Sono ammessi al contributo economico anche canoni di locazione di importo superiore. L'importo massimo erogabile rimane comunque quello descritto nella precedente lettera a) della presente categoria di spesa.
- c) L'importo massimo erogabile a titolo di contributo economico è calcolato sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute a valere sulla presente categoria di spesa.

III. Spese per TARI, Canone Unico Patrimoniale per occupazione suolo pubblico e pubbliche affissioni funzionali all'esercizio di attività produttive ammissibili al contributo e calcolate sulla base dell'effettivo carico fiscale dell'impresa. In particolare, il contributo economico è valutato come seguito riportato:

- a) Il contributo è concesso con un'intensità del 100% delle spese sostenute per imposte e canoni a valere sulle entrate comunali in oggetto, fino all'importo massimo erogabile di € 1.000,00 (Mille/00 euro) per ciascuna impresa richiedente.
 - b) Ciascun soggetto richiedente il contributo a valere sulla presente categoria ha l'onere di dichiarare l'importo effettivo di ogni spesa.
 - c) Ciascun soggetto richiedente ha, altresì, l'onere di dimostrare l'avvenuto pagamento della spesa.
 - d) Ai fini del contributo erogato per la presente categoria, vengono applicati il vigente Regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta unica comunale nella componente della tassa sui rifiuti IUC – TARI – approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 01/09/2014 e modificato da ultimo con Deliberazione di Consiglio comunale n. 46 del 30/06/2020 – oltre che il Regolamento sul Nuovo Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 29/03/2021.
 - e) L'importo massimo erogabile a titolo di contributo economico è calcolato sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute a valere sulla presente categoria.
2. I contributi erogabili tramite le sopra citate categorie di spesa si configurano come “Aiuti di Stato” e devono rispettare le normative comunitarie in materia, tra cui in particolare il Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 e il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) agli aiuti concessi in regime «de minimis».
3. Il contributo erogato è stabilito per ciascuna impresa richiedente il contributo, come univocamente identificabile su Registro Imprese CCIAA mediante il proprio Codice Fiscale e/o Partita IVA.
4. I contributi economici riferiti alle suddette categorie di intervento **sono cumulabili entro e non oltre l'importo massimo erogabile di € 3.000,00 (Tremila/00 euro) per ciascuna impresa richiedente.**
5. Nessuna impresa richiedente, univocamente identificata, può ottenere un contributo economico di importo complessivamente superiore a ciascuno dei suddetti importi massimali ed all'importo massimo globale erogabile, indicato al precedente comma del presente avviso.
6. I contributi economici erogabili ai sensi del presente avviso sono cumulabili, ove ricorrono i presupposti stabiliti per legge, con altri bandi di contributo assimilabili.
7. Permane l'obbligo, per ciascun soggetto richiedente il contributo, di ottenere e dotarsi di qualsiasi titolo utile, permesso ed autorizzazioni previste ai sensi delle disposizioni normative vigenti. Il Comune di Monte Argentario si solleva fin d'ora, pertanto, da qualsiasi forma di responsabilità

riguardo qualsiasi autorizzazione o titolo necessari ai fini della realizzazione delle iniziative oggetto del contributo previsto dal presente avviso.

Art. 2 – SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ FORMALE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

1. A pena di esclusione, alla data della presentazione della domanda di contributo, le imprese richiedenti il contributo devono essere in possesso di tutti i requisiti di ammissibilità formale, come attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. nella modulistica appositamente predisposta a corredo del presente avviso.
2. I requisiti di ammissibilità formale richiesti sono i seguenti:
 - a) Imprese risultanti iscritte in CCIAA alla data di presentazione della domanda di contributo, come verificabile da visione della Visura Registro Imprese della Camera di Commercio.
 - b) Imprese con dimensione aziendale di Microimprese. Sono pertanto escluse le imprese aventi dimensione aziendale differente. In particolare, la dimensione aziendale è valutata ai fini della concessione di aiuti alle attività produttive, ai sensi di quanto disposto nel Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 18 aprile 2005 e ss.mm.ii.
 - c) Sede legale operativa dell’impresa (ovvero unità locale della stessa) oggetto degli interventi richiamati nella domanda di contributo ubicata presso il territorio del Comune di Monte Argentario.
 - d) Esercizio in modo prevalente di almeno una delle seguenti fattispecie di attività, in specifico presso l’unità locale oggetto degli interventi ammissibili al contributo:
 - Attività artigianali regolarmente iscritte alla corrispondente sezione degli artigiani, di cui al Registro Imprese della Camera di Commercio;
 - Attività di servizi alla persona, in specifico corrispondente all’omonima classificazione ATECO 2025 alla divisione 96, ad esclusione delle attività con classificazione 96.99.92 per ATECO 2025, comunque fatte salve le agenzie matrimoniali;
 - Attività di commercio al dettaglio in sede fissa, di vendita della stampa quotidiana e periodica, disciplinate ai sensi della L.R. Toscana n. 62/2018 e ss.mm.ii.;
 - Attività di vendita diretta al dettaglio per commercio da parte degli imprenditori agricoli, unicamente se esercitata in locali aperti al pubblico, ai sensi del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 e ss.mm.ii.;
 - Attività di somministrazione di alimenti e bevande, disciplinate ai sensi della L.R. Toscana n. 62/2018 e ss.mm. ii..
 - e) Regolarità rispetto alla normativa sugli aiuti di stato, di cui al regime “De Minimis”, ed in particolare ai Regolamenti (UE) a ciò correlati.

- f) Aver assolto agli obblighi contributivi, ovvero, nel caso di irregolarità contributiva accertata dell'impresa richiedente, il contributo ammesso sarà erogato ai fini del pagamento totale o parziale del debito contributivo stesso.
 - g) Assenza dello stato di fallimento, di liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo, o relativo ad ogni altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare e da altre leggi speciali, e di procedimenti in corso per dichiarazione di una di tali situazioni.
 - h) Nessuna posizione debitoria nei confronti del Comune per ciò che concerne debiti di qualsiasi natura certi, liquidi ed esigibili, alla data del 31.12.2024. È fatta salva la possibilità di accedere al contributo in caso di rateizzazione dell'eventuale posizione debitoria. La rateizzazione di cui sopra deve essere avvenuta prima della presentazione della domanda di contributo di cui al presente avviso ed il pagamento delle rate maturate deve risultare ottemperato.
 - i) Requisiti di onorabilità ed antimafia, come stabiliti dalla normativa vigente in merito per il regolare esercizio di ciascuna fattispecie di attività.
 - j) Nello specifico delle spese sostenute ai fini dell'acquisto di attivi materiali ed immateriali per la realizzazione delle iniziative oggetto della domanda di contributo, che gli attivi materiali ed immateriali non siano acquistati da amministratori ovvero soci del richiedente il contributo, così come le prestazioni non siano effettuate da loro parenti e affini entro il secondo grado.
 - k) Nello specifico delle spese sostenute ai fini dell'acquisto di attivi materiali ed immateriali per la realizzazione delle iniziative oggetto della domanda di contributo, che gli attivi materiali ed immateriali siano acquistati da terzi a condizioni di mercato, senza che l'acquirente sia in posizione tale da esercitare il controllo sul venditore o viceversa, ai sensi dell'articolo 3 del Reg. (CE) n. 139/2004 del Consiglio dell'Unione Europea, "Regolamento comunitario sulle concentrazioni".
3. La prevalenza dell'attività è valutata in termini della superficie utile adibita ai fini dell'esercizio dell'attività stessa, presso ciascuna unità locale oggetto del contributo. Per tale ragione, a titolo di esempio, nel caso di molteplici attività esercitate presso la medesima unità locale, si considera prevalente l'attività produttiva a cui sia adibita la percentuale maggiore di superficie nei locali.
 4. Sono finanziabili le spese effettivamente sostenute a partire dal 01/01/2025, fino alla data del 30/06/2026.

Art. 3 – ESCLUSIONI

1. Sono escluse dal contributo economico erogato ai sensi del presente avviso, ciascuna delle seguenti fattispecie:

- a) Imprese con dimensione aziendale differente da quella indicata all'art. 2 del presente avviso.
- b) Opere, lavori e forniture eseguiti esternamente al muro perimetrale del locale sede dell'attività, ancorché esclusivi ovvero complementari di qualsiasi tipologia, quali a mero titolo di esempio pedane fisse e/o rimovibili, occupanti suolo pubblico o privato frontistante l'ingresso interessato.
- c) Spese sostenute prima del 01/01/2025 o successivamente al 30/06/2026.
- d) Spese sostenute mediante pagamenti in contanti ovvero altra forma di pagamento di cui non possa essere dimostrata la tracciabilità, in assenza di ricevuta del fornitore attestante la spesa e da cui risulti possibile verificare la tipologia, l'importo e le finalità della transazione;
- e) Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), salvo nei casi in cui la stessa sia non recuperabile ai sensi e per gli effetti della vigente normativa nazionale, comunque da dichiararsi a cura del richiedente il contributo economico.
- f) Le seguenti attività disciplinate dalla L.R. Toscana n. 62/2018:
 - i. Commercio all'ingrosso;
 - ii. Commercio su aree pubbliche;
 - iii. distribuzione dei carburanti;
 - iv. forme speciali di commercio al dettaglio, in qualsiasi forma;
 - v. attività fieristico-espositiva;
 - vi. attività temporanee e temporary store, in qualsiasi forma;
 - vii. medie e grandi strutture di vendita.
- g) Attività di commercio al dettaglio nei seguenti ambiti:
 - i. compro oro, esercitato in via esclusiva;
 - ii. articoli funerari e cimiteriali, come richiamato al codice 47.78.92 per ATECO 2025 ed alle precedenti codifiche associate all'esercizio di tale attività;
 - iii. articoli per adulti (sexy shop), come richiamato al codice 47.78.93 per ATECO 2025 ed alle precedenti codifiche associate all'esercizio di tale attività;
 - iv. cannabis shop.
- h) Le seguenti attività:
 - i. attività di lavaggio autoveicoli, come richiamate al codice 95.31.91 per ATECO 2025 ed alle precedenti codifiche associate all'esercizio dell'attività;
 - ii. attività di "money change", "phone center", "internet point", "money transfer" ed attività assimilabili a qualunque titolo esercitate;

- iii. attività di centri massaggi non inerenti ad altra attività regolarmente abilitata di centro sportivo o di attività di estetica o di centro fisioterapico;
 - iv. attività di servizi di incontro ed eventi simili, come richiamate al codice 96.99.92 per ATECO 2025 ed alle precedenti codifiche associate all'esercizio dell'attività, comunque fatte salve le agenzie matrimoniali.
- i) Spese relative a locali adibiti in prevalenza ad attività non ammissibili, come elencate al presente articolo.
 - j) Spese relative a locali che risultino non essere adibiti ovvero funzionali, in modo prevalente, all'esercizio di attività ammissibili al contributo, come richiamate all'art. 2 del presente avviso.
 - k) Spese relative a locali ubicati al di fuori del territorio del Comune di Monte Argentario.
 - l) Spese relative a locali che non rispettino le vigenti disposizioni in materia di urbanistica, edilizia, le norme relative alla destinazione d'uso, e qualsiasi ulteriore disposizione vigente nel merito dei requisiti di esercizio di ciascuna fattispecie di attività. Le eventuali difformità devono comunque essere sanate entro la data di erogazione del contributo, pena l'esclusione dallo stesso.
 - m) Spese sostenute da soggetti privi dei requisiti di onorabilità ed antimafia, necessari ai sensi delle disposizioni vigenti in merito, ai fini dell'esercizio dell'attività dell'impresa.
2. Sono comunque escluse spese funzionali relative all'esercizio di attività non esplicitamente richiamate tra quelle ammissibili al contributo ai sensi dell'art. 2 del presente avviso.
 3. A pena di nullità, la domanda dovrà essere regolarmente firmata dal titolare, nel caso di ditta individuale, ovvero dal legale rappresentante in caso di società. La firma può essere apposta digitalmente oppure, se analogica, deve essere corredata dalla fotocopia del documento di identità del richiedente.

Art. 4 – DOTAZIONE FINANZIARIA

1. L'importo complessivo delle risorse messe a disposizione con il presente avviso è di **€ 40.000,00 (Quarantamila/00 euro)** a valere sull'iniziativa in oggetto, salvo eventuale successivo rifinanziamento che rimane sotteso all'individuazione di ulteriori risorse disponibili a tal fine, ad integrazione dello stanziamento iniziale, comunque entro e non oltre la data del 30 giugno 2026.

Art. 5 – DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

1. I contributi erogati alle imprese si configurano come “Aiuti di Stato” e devono quindi rispettare le normative comunitarie in materia. Si definisce “Aiuto di Stato” qualsiasi contributo finanziato con risorse pubbliche che ha per oggetto la copertura parziale di una o più spese che, altrimenti, l’impresa beneficiaria dovrebbe sostenere nella gestione della sua attività e da cui l’impresa possa generare un vantaggio economico e/o competitivo diretto.
2. Le domande di concessione del contributo economico sono valutate da parte dell’apposita Commissione nelle modalità specificate ai sensi dell’art. 7 del presente avviso. Sulla base delle modalità richiamate all’art. 9 del presente avviso sono erogati i contributi economici alle imprese ammesse al contributo. Il contributo economico in oggetto è assoggettato alla ritenuta fiscale alla fonte del 4%, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. n. 600/1973. L’agevolazione è calcolata sulla base delle spese ammissibili per ciascun richiedente. Tutti gli importi si intendono I.V.A. esclusa.
3. Al termine delle fasi di valutazione ed istruttoria, verrà stilato l’elenco delle imprese ammesse al contributo. Ogni importo ammesso a titolo di contributo sarà pertanto erogato fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
4. L’importo massimale erogabile del contributo economico non può superare i limiti indicati all’art. 1 del presente avviso, per ciascuna impresa richiedente univocamente identificata.
5. I contributi di cui al presente avviso sono cumulabili, ove ricorrano i presupposti stabiliti dalla legge, con altri finanziamenti, contributi pubblici, o bandi di contributo assimilabili.

Art. 6 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

1. A pena di esclusione, le imprese sono tenute a trasmettere le domande di ammissione al contributo utilizzando l’apposita modulistica predisposta e disponibile a corredo del presente avviso, debitamente compilata in ogni campo utile, sottoscritta e corredata degli eventuali allegati necessari, esclusivamente mezzo posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo PEC indicato (argentario@pec.comune.monteargentario.gr.it) a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito web istituzionale del Comune di Monte Argentario, **entro e non oltre il 31/01/2026**. Il suddetto termine di trasmissione delle domande di ammissione è perentorio. A tale fine, farà fede l’orario della ricevuta di avvenuta consegna della domanda alla casella PEC succitata del Comune di Monte Argentario. Resta ad esclusivo rischio ed onore del mittente la mancata ricezione della ricevuta di consegna della PEC da parte del Comune.
2. Le domande di erogazione del contributo concesso devono pervenire, una volta sostenute le relative spese, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo PEC indicato

(argentario@pec.comune.monteargentario.gr.it) **entro e non oltre il giorno 31/12/2026** nel corso della validità dell'iniziativa. Il suddetto termine di trasmissione delle domande di erogazione è perentorio. A tale fine, farà fede l'orario della ricevuta di avvenuta consegna della domanda alla casella PEC succitata del Comune di Monte Argentario. Resta ad esclusivo rischio ed onore del mittente la mancata ricezione della ricevuta di consegna della PEC da parte del Comune. Il modello di domanda di erogazione del contributo sarà reso disponibile con successivo atto.

3. La domanda di ammissione al contributo è costituita dal singolo modulo per “Domanda di ammissione al contributo previsto dall’Avviso Pubblico per la concessione di contributi a fondo perduto a sostegno delle microimprese del commercio, dell’artigianato, dei servizi alla persona e dell’agricoltura nel Comune di Monte Argentario – Annualità 2025” allegato a corredo del presente avviso, debitamente compilato, sottoscritto e completo degli allegati e delle informazioni necessarie. A ciascuna domanda di contributo è associato un numero univoco di protocollo. Non è consentito associare il medesimo numero di protocollo a domande di contributo differenti. Nel caso della trasmissione di molteplici domande di contributo, il soggetto richiedente è tenuto a indicare l’annullamento della domanda precedentemente trasmessa in maniera esplicita.
4. Per garantire il corretto smistamento delle domande di contributo all’Area competente, ai fini dell’istruttoria delle stesse, l’oggetto della PEC dovrà essere formulato con la seguente dizione: “Domanda di contributo per le imprese – Bando 2025”. Il Comune di Monte Argentario è esonerato da qualsiasi responsabilità inherente all’errato smistamento delle istanze prive di tale specifica dizione nell’oggetto della PEC, che dovrà essere indicata a cura del soggetto richiedente il contributo.
5. Sono valutate irricevibili le domande trasmesse oltre il termine temporale succitato ovvero con modalità differenti da quelle richiamate ai predetti commi 1, 2 e 3 del presente articolo.
6. Per ciascun soggetto richiedente il contributo, univocamente identificato, si applicano anche i seguenti limiti ai fini della trasmissione delle domande di contributo:
 - a) è ammesso trasmettere, con una singola domanda, la richiesta di ammissione al contributo per una o più categorie d’intervento differenti, a valere sulla medesima unità locale;
 - b) non è ammesso trasmettere più richieste di ammissione al contributo, anche qualora si richieda il contributo per più categorie di intervento, in quanto la richiesta di contributo trasmessa deve riguardare tutte le categorie di intervento a cui il richiedente desidera accedere;
 - c) nel caso di documentazione mancante, il soggetto richiedente il contributo è tenuto ad integrare i documenti necessari, trasmettendo integrazione ai fini dell’aggiornamento della domanda di contributo in precedenza trasmessa, entro e non oltre il termine previsto;
 - d) è comunque sempre ammesso, per ciascun soggetto richiedente, trasmettere una domanda di contributo sostitutiva di altra precedente domanda, comunicando esplicitamente via PEC la volontà di annullare e sostituire la precedente domanda di contributo oggetto della

sostituzione, entro e non oltre il termine previsto per la sua trasmissione. In caso di presenza di tale dichiarazione, la domanda di contributo oggetto di istruttoria sarà l'ultima pervenuta in ordine cronologico.

7. A corredo di ciascuna domanda di ammissione al contributo devono essere trasmessi e compilati i seguenti documenti, che sono utilizzati ai fini della valutazione effettuata da parte della Commissione, sulla base dei criteri qualificanti richiamati ai sensi del successivo art. 7 del presente avviso:
 - a) relazione descrittiva il progetto d'impresa, elaborata a cura del soggetto richiedente il contributo, contenente il Business Plan corredata dalla descrizione sintetica dell'attività esercitata nei locali oggetto della domanda di contributo e la descrizione sintetica degli interventi per cui si chiede il contributo, avendo cura di distinguere nella descrizione, ciascuna differente categoria di intervento. Se presenti, descrivere eventuali elementi innovativi del progetto d'impresa, quali, a titolo di esempio, innovazione dell'attività, elementi attrattivi per il turismo locale, interventi utili al miglioramento del decoro urbano, e qualsiasi altra caratteristica qualificante il progetto trasmesso.
 - b) bilancio o computo sintetico attestante ciascun importo di spesa oggetto della richiesta di contributo, avendo cura di descrivere le finalità di ciascuna voce.
8. Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., le attestazioni rese attraverso autocertificazione e comprese nella domanda di contributo, sono soggette a controllo da parte dei competenti uffici, anche successivamente alla fase dell'istruttoria. I controlli sulle domande e sulla documentazione allegata saranno effettuati a campione, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, nella misura non inferiore al 20%, calcolato in eccesso, tramite estrazione a sorte.
9. L'accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, fatte salve le sanzioni previste ai sensi della normativa vigente e degli obblighi di denuncia per falsità in autocertificazione, comporta l'immediata decadenza dai benefici erogati ovvero la revoca dell'incentivo eventualmente già concesso; in tal caso si provvederà anche al recupero delle somme eventualmente già erogate, alle quali sarà applicato il tasso d'interesse legale, con riferimento al tasso vigente nel giorno di assunzione al protocollo comunale dell'atto di richiesta di restituzione dell'aiuto erogato.
10. Tutte le domande di ammissione al contributo correttamente trasmesse, da parte di ciascun soggetto richiedente, nelle modalità stabilite ai sensi del presente articolo, sono considerate ammissibili con riserva, ai fini della successiva valutazione effettuata da parte dell'apposita Commissione, come richiamato ai sensi dell'art. 7 del presente avviso.
11. Il personale incaricato procede alla verifica dei requisiti di ricevibilità delle domande di ammissione al contributo ricevute, al fine di accertare la regolarità formale di ciascuna istanza, in particolare verificando che le domande:

- a) siano state presentate entro i termini di scadenza e rispettino i requisiti di ricevibilità e completezza formale disposti nel presente avviso;
 - b) siano redatte in conformità alla modulistica predisposta e firmata dal titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società, oltre ad essere corredata dei documenti necessari;
12. Non è considerata causa di esclusione la parziale mancanza di elementi formali a corredo della domanda, che potrà essere integrata su richiesta del Responsabile del Procedimento mediante “soccorso istruttorio”, anche a seguito della fase di valutazione svolta da parte della Commissione ai sensi del successivo art. 7 del presente avviso. Il Comune assegna il termine temporale di 7 (sette) giorni per la presentazione di chiarimenti/integrazioni. Se il soggetto richiedente non provvederà nei tempi indicati, la domanda si intende sospesa e non potrà essere ammessa alle successive fasi, ai fini della valutazione, concessione ed erogazione del contributo richiesto.
13. Al termine della fase di verifica della ricevibilità e della completezza formale delle domande trasmesse, il personale adibito elabora per il Responsabile del Procedimento l'elenco delle istanze di ammissione al contributo pervenute, ai fini della successiva valutazione dei progetti da parte della Commissione nelle modalità evidenziate ai sensi dell'art. 7 del presente avviso.
14. Il suddetto elenco delle domande di ammissione al contributo, richiamato al precedente comma 12, è trasmesso alla Commissione ai fini della valutazione di ciascuna domanda completa dei documenti necessari, pervenuta nel periodo temporale intercorrente.

Art. 7 - CRITERI DELLA COMMISSIONE E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE AI FINI DELL'AMMISSIONE AL CONTRIBUTO

1. Le domande di ammissione al contributo sono valutate seguendo l'ordine progressivo di protocollazione di ciascuna domanda. A tal fine, fa fede il numero progressivo assegnato mediante il sistema di protocollazione dell'ente a ciascuna domanda correttamente trasmessa.
2. Ciascuna domanda è valutata da parte dell'apposita Commissione, nelle modalità di seguito evidenziate, mediante l'attribuzione di un punteggio finalizzato a qualificare la proposta progettuale trasmessa da ciascuna impresa.
3. La valutazione delle domande di ammissione al contributo è effettuata per il Comune di Monte Argentario da parte dell'apposita Commissione, che viene nominata con provvedimento del Segretario Generale del Comune di Monte Argentario.
4. Ai fini dell'attribuzione del punteggio alle domande di ammissione al contributo, la Commissione basa la propria valutazione sulle informazioni desumibili in ciascuna domanda e rese nella forma

di dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella modulistica predisposta. Il Comune di Monte Argentario è, pertanto, sollevato da qualsiasi forma di responsabilità al riguardo di eventuali informazioni parziali, inesatte ovvero non comprensibili, rese da ciascun soggetto richiedente il contributo nelle domande di contributo a valere sul presente avviso. Per tale ragione, i soggetti richiedenti sono tenuti a prestare la massima cura nel compilare in modo corretto, puntuale ed esaustivo le domande di contributo da trasmettersi agli uffici comunali.

5. La Commissione esamina le proposte progettuali facenti parte delle domande di contributo trasmesse, attribuendo per ciascuna un punteggio, sulla base dei criteri richiamati di seguito. I punteggi sono attribuiti e quantificati sulla base delle seguenti caratteristiche qualificanti le proposte progettuali, trasmesse da ciascuna impresa richiedente il contributo:

DESCRIZIONE DELLA CARATTERISTICA QUALIFICANTE	PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE
1. Interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche	10 punti
2. Interventi per l'ammodernamento, l'adeguamento ovvero l'efficientamento energetico dei locali	5 punti
3. Impresa la cui attività viene esercitata per almeno 240 giorni annui	25 punti
4. Data di avvio dell'attività o di apertura di nuova unità locale operativa iscritta al Registro Imprese non antecedente al giorno 01 gennaio 2023. (A tal fine faranno fede le informazioni desunte dalla Visura Camerale Registro Imprese della Camera di Commercio).	15 punti
5. Valutazione complessiva del Business Plan dell'impresa e sostenibilità economica, da valutarsi in base all'importo della spesa ed all'attrattività della proposta d'impresa	Da 0 a 15 punti
6. Innovazione della proposta d'impresa	Da 0 a 5 punti
7. Imprenditoria femminile e giovanile, valutata in base alle informazioni disponibili da Visura Camerale Registro Imprese CCIAA, nel merito della composizione sociale dell'impresa richiedente il contributo (sarà attribuito un punteggio maggiore ad imprese con titolare ovvero almeno un legale rappresentante di età non superiore a 30	Da 0 a 10 punti

anni così come ad imprese con titolare ovvero legale rappresentante di sesso femminile).	
8. Proposta di estensione oraria ovvero miglioramento di un servizio già presente all'interno del territorio del Comune di Monte Argentario	Da 0 a 5 punti
9. Attività tese ad erogare servizi alla persona con classificazione ATECO 2025 alla divisione 96, ovvero attività non altrimenti presenti all'interno del territorio del Comune di Monte Argentario	3 punti
10. Rievocazione di mestieri antichi o attività artistiche, a titolo di esempio nei settori tessile, pelletteria, ceramica, restauro, lavorazione di metalli preziosi, comunque esercitata in forma artigianale	3 punti
11. Vendita di prodotti di nicchia, non correlati a franchising, con qualità non inferiore alla media, anche prodotti in forma non artigianale	2 punti
12. Vendita di Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT) della Toscana, prodotti certificati DOP, o riconosciuti come prodotti da filiera corta ovvero a chilometro zero, ai sensi della normativa vigente in merito	2 punti

6. Nel valutare ciascuna domanda di contributo pervenuta, la Commissione, attribuisce a ciascuna proposta progettuale un punteggio per ciascuna caratteristica qualificante di cui al comma 5 del presente articolo. Il punteggio complessivo di ciascuna domanda di contributo è calcolato quale somma algebrica dei punti attribuiti dalla Commissione a ciascuna caratteristica qualificante il progetto. Sono attribuiti 0 (zero) punti alle caratteristiche qualificanti non presenti ovvero non desumibili a seguito della lettura della proposta progettuale trasmessa da ciascuna impresa.
7. Sono valutate come non ammissibili alla concessione del contributo, le domande a cui la Commissione attribuisca un punteggio inferiore a 70 (Settanta) punti complessivi. A tal riguardo si specifica che:
 - a) il suddetto punteggio di 70 (Settanta) punti è inteso come punteggio minimo al fine di ammettere la domanda alla concessione del contributo. Le domande che ottengano un punteggio inferiore a tale soglia limite sono intese come non adeguatamente qualificate per conseguire il contributo economico richiesto;

- b) ciascuna domanda di contributo è comunque valutata singolarmente dalla Commissione, attribuendovi un punteggio distinto, nelle modalità disposte nell'avviso.
8. La concessione degli importi a titolo di contributo avviene seguendo l'ordine del punteggio attribuito dalla Commissione, e in caso di parità sarà seguito l'ordine cronologico di presentazione della domanda. In caso di esaurimento delle risorse finanziarie disponibili le domande già valutate ammissibili a contributo dalla Commissione saranno liquidate in caso di rifinanziamento in base al punteggio più alto assegnato e in caso di parità in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda.
 9. Le domande di erogazione del contributo che evidenzino variazioni al progetto d'impresa, l'annullamento ovvero il mancato completamento anche solo di parte degli interventi oggetto della domanda di ammissione al contributo, tali da poter modificare in modo rilevante il punteggio inizialmente attribuito dalla Commissione alla domanda, sono soggette alla rivalutazione dei requisiti di ammissibilità da parte della Commissione stessa. Quanto sopra, al fine di garantire che il progetto d'impresa, così modificato, possa continuare a garantire il requisito del punteggio minimo di ammissibilità, come disposto al comma 7 del presente articolo. Restano comunque invariate le disposizioni pertinenti alla revoca o al ricalcolo dell'importo concesso a titolo di contributo, richiamate all'art. 9 del presente avviso.
 10. In caso di esclusione dal contributo, di rinuncia ovvero di mancato completamento da parte del soggetto richiedente degli interventi oggetto la domanda di contributo, si provvederà allo scorrimento dell'elenco delle domande ammesse, comunque sempre fino all'esaurimento delle risorse disponibili.
 11. Entro 45 (quarantacinque) giorni dalla valutazione delle domande di contributo pervenute svolta dalla Commissione nelle modalità disposte dal presente articolo, tenendo comunque conto della ripartizione delle risorse finanziarie disponibili sul presente avviso, il Responsabile del Procedimento approva l'elenco delle domande ammissibili al contributo, delle domande ammissibili e non finanziabili per carenza di risorse, e delle domande irriceibili/inammissibili, nelle modalità evidenziate al successivo art. 8 del presente avviso. È fatta salva la necessità di prolungare il suddetto termine in conseguenza della numerosità e complessità delle richieste pervenute, ovvero di ulteriori esigenze degli uffici coinvolti al riguardo.

Art. 8 - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONSEGUENTI ALL'ISTRUTTORIA E ALLA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

1. Previa interrogazione del Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA), disciplinato ai sensi dell'art. 52 della Legge n. 234/2012, del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 31 maggio 2017, n. 115, dell'art. 69 del D.L. n. 34/2020, dell'art. 8 della Legge 27 ottobre 2023, n. 160 ss.mm.ii., il Responsabile del Procedimento, ricevuti gli esiti della valutazione delle domande di ammissione al contributo, attribuiti dalla Commissione ai sensi dell'art. 7 del presente avviso, predispone apposita Determinazione Dirigenziale per l'approvazione dell'elenco delle domande pervenute nel periodo temporale di validità dell'iniziativa, in particolare distinguendo, in ordine di punteggio e in ordine di protocollazione:
 - a) domande ammissibili al contributo;
 - b) domande ammissibili e non finanziabili per carenza di risorse;
 - c) domande irricevibili/inammissibili con indicazione delle motivazioni.
2. Il predetto elenco richiama le domande di ammissione al contributo in base all'ordine prioritario di punteggio nell'ambito dell'ordine progressivo di protocollazione, comunque fino all'esaurimento delle risorse disponibili.
3. A ciascuna domanda di ammissione al contributo è assegnato un codice numerico univoco di protocollazione.
4. In caso di scorrimento del suddetto elenco o di nuova disponibilità di risorse, il contributo economico è erogato dando priorità alle istanze indicate come ammissibili e non finanziabili per carenza di risorse, sempre in base all'ordine prioritario di punteggio e progressivo di protocollazione delle stesse.
5. La pubblicazione all'Albo Pretorio Informatico della determinazione Dirigenziale al fine di approvare i suddetti elenchi delle domande costituisce la formale comunicazione dell'esito della domanda presentata per ciascun soggetto richiedente. In ossequio alla normativa sulla privacy, negli elenchi consultabili al pubblico, i nominativi dei concorrenti ammessi saranno sostituiti dal un codice numerico univoco di protocollazione. La pubblicazione dei suddetti provvedimenti ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.
6. L'Amministrazione si riserva, per motivi di pubblico interesse ed a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di annullare o revocare la presente procedura in qualsiasi momento. In tal caso, i richiedenti non potranno avanzare alcuna pretesa di compenso o risarcimento.

Art. 9 – CONTROLLI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Ciascuna impresa ammessa alla concessione del contributo è tenuta a trasmettere, a mezzo PEC al Comune di Monte Argentario, la formale richiesta, debitamente sottoscritta, di erogazione dell'importo concesso a titolo di contributo economico.
2. Ai fini della verifica dell'importo massimale erogabile a titolo di quota parte del contributo concesso, di cui al comma 1, del presente articolo, l'importo erogabile è calcolato in misura proporzionale all'intensità del contributo, disposta ai sensi dell'art. 1 del presente avviso per ciascuna categoria d'intervento, a valere sull'importo delle sole spese ammissibili effettivamente saldate da parte del soggetto richiedente.
3. Non è ammessa l'anticipazione di alcun importo concesso a titolo di contributo.
4. La richiesta di erogazione del contributo deve essere trasmessa da parte di ciascun soggetto richiedente a conclusione degli interventi oggetto della domanda di contributo, e comunque **entro e non oltre il 31/12/2026**. In caso di ritardo nella presentazione dei documenti necessari, anche a seguito di sollecito ovvero di richiesta di integrazione trasmessa da parte del Comune, il contributo potrà essere revocato.
5. L'erogazione del contributo è sottesa al rispetto della totalità dei seguenti requisiti come valutati da parte della Commissione:
 - a) positivo completamento del progetto e degli interventi oggetto del contributo;
 - b) trasmissione del rendiconto documentato delle spese sostenute, a corredo della predetta richiesta di erogazione del contributo. In specifico, per le spese sostenute, deve essere trasmessa copia delle fatture quietanzate con bonifico bancario o con altro sistema tracciabile, oltre alle ricevute relative a tutte le spese effettuate di cui sia dichiarata dal soggetto beneficiario l'attinenza all'iniziativa;
 - c) il soggetto richiedente deve inoltre dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, di aver adempiuto a tutti gli obblighi fiscali, previdenziali ed assicurativi, connessi alla realizzazione dell'iniziativa;
 - d) il mantenimento dei requisiti necessari ai fini dell'ammissibilità alla concessione del contributo, come disposti nel presente avviso.
 - e) la rispondenza dei documenti trasmessi rispetto a quanto inizialmente dichiarato nella domanda di concessione del contributo;
 - f) l'importo risultante dal rendiconto delle spese effettivamente sostenute per realizzare ciascuna categoria d'intervento. In particolare, a seguito di verifica, possono non essere ammesse al contributo le spese che risultino non coerenti ovvero non giustificabili in relazione alle iniziative oggetto della richiesta di contributo;

- g) il mantenimento dei requisiti necessari ai fini dell'ammissibilità alla concessione del contributo, come disposti nel presente avviso;
6. Il personale incaricato procede alla verifica della documentazione trasmessa ai fini di ciascuna richiesta di erogazione del contributo concesso, in particolare verificando:
- la completezza formale della richiesta di erogazione del contributo;
 - eventuali documenti mancanti potranno essere integrati su richiesta del Responsabile del Procedimento mediante “soccorso istruttorio”. Il Comune assegna un termine di 7 (sette) giorni per la presentazione di chiarimenti/integrazioni. L'erogazione dell'importo concesso a titolo di contributo è comunque sospesa fino alla trasmissione dei documenti necessari, come richiamati nel presente avviso.
7. Qualora dalla documentazione contabile trasmessa al Comune ai fini della successiva erogazione del contributo economico, emerga che le spese ammissibili effettivamente sostenute per l'iniziativa risultino essere inferiori al preventivo di spesa inizialmente dichiarato nella domanda di contributo, l'importo concesso a titolo di contributo sarà proporzionalmente ridotto, effettuando un ricalcolo proporzionale di ciascun importo, ai sensi del Regolamento Comunale per la concessione di contributi economici, vantaggi economici indiretti e patrocini approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 22/03/2022 e del presente avviso. Lo stesso si applica nel caso del mancato completamento, anche solo di parte, degli interventi inizialmente oggetto della domanda di contributo, da cui possa derivare una riduzione delle spese ammissibili.
8. Il Comune effettua qualsiasi necessario controllo per la verifica della corretta realizzazione degli interventi oggetto delle richieste di contributo, nel caso attivando le opportune tutele di legge, anche escludendo il richiedente dal contributo, revocando il contributo o recuperando le somme eventualmente già erogate. Il contributo è revocato nei seguenti casi:
- rinuncia del beneficiario;
 - assenza di uno o più requisiti, ovvero presenza di dichiarazioni false o reticenti;
 - inadempimento del beneficiario rispetto a qualsiasi obbligo previsto nel presente avviso, nonché in tutte le casistiche previste dalla normativa di riferimento vigente in merito.
9. L'erogazione del contributo economico è effettuata in un'unica soluzione, entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta di erogazione inviata a cura del soggetto richiedente, tramite accredito sull'IBAN del conto corrente bancario o postale del beneficiario dichiarato dal medesimo soggetto richiedente, fatta salva la necessità di prolungare il suddetto termine come conseguenza della numerosità e complessità delle richieste pervenute.

Art. 10 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ED ALTRE INFORMAZIONI

1. L'Amministrazione titolare è il Comune di Monte Argentario, con sede in Piazzale dei Rioni n. 8 – 58019 – Porto Santo Stefano (GR).
2. Il Dirigente dell'Area nonché Responsabile Unico del Procedimento è il dr. Stefano Taccioli;
3. Il presente avviso ed i relativi allegati sono pubblicati all'Albo Pretorio on line del Comune di Monte Argentario e sono consultabili sul sito web istituzionale sulla pagina dedicata al presente procedimento, oltre che resi pubblici tramite tutti i canali di comunicazione istituzionale.
4. La modulistica inerente al presente avviso è reperibile presso il sito web del Comune di Monte Argentario presso la pagina dedicata. Detta modulistica può essere, inoltre, richiesta presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) al Piano terra della sede istituzionale comunale.
5. Per qualsiasi chiarimento è possibile contattare l'Ufficio Bandi e Finanziamenti tramite l'apposito indirizzo e-mail dedicato (bandoimprese2025@comune.monteargentario.gr.it).
6. Eventuali quesiti circa il contenuto del bando devono essere trasmessi esclusivamente per iscritto all'indirizzo di posta certificata argentario@pec.comune.monteargentario.gr.it oppure all'indirizzo mail ordinario dedicato bandoimprese2025@comune.monteargentario.gr.it. Sia i quesiti pervenuti che le relative risposte potranno essere resi pubblici, in forma anonima, sulla pagina web dedicata presso il sito web del Comune di Monte Argentario.
7. Le richieste di intervento sostitutivo, ex art. 2 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., devono essere indirizzate al Segretario Generale tramite l'indirizzo di posta certificata argentario@pec.comune.monteargentario.gr.it oppure, in forma cartacea, al seguente indirizzo: Piazzale dei Rioni, 8 – 58019 Porto Santo Stefano (GR).

Art. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Titolare del trattamento è il Comune di Monte Argentario.
2. La responsabilità del trattamento dati per le prestazioni, i servizi e le attività connesse alle funzioni assegnate, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, del Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personalini (Reg. UE 2016/679) e del Regolamento comunale per l'attuazione del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali approvato con Delibera C.C. n. 120 del 21/12/2018, è attribuita con Decreto del Sindaco n. 50 del 06/12/2024 al Dirigente dell'Area Pianificazione Finanziaria.
3. Incaricati del trattamento sono i dipendenti addetti alle operazioni di istruttoria, liquidazione e di controllo collegate all'erogazione dei contributi di cui al presente avviso pubblico.

4. Il periodo di conservazione dei dati avviene nel rispetto delle disposizioni vigenti ed è di almeno cinque anni a partire dalla data di scadenza del presente bando, ovvero in caso di pendenza di una controversia, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.
5. Ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii., i dati personali forniti dai richiedenti saranno acquisiti per le sole finalità connesse all’espletamento delle procedure e delle attività strumentali e di controllo collegate all’erogazione dei benefici di cui al presente avviso e compatibilmente con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla Privacy 2016/679 – GDPR (General Data Protection Regulation) entrato in vigore il 25 maggio 2018. Il trattamento dei dati avverrà nei modi e limiti richiesti dal perseguimento di dette finalità, anche attraverso procedure informatizzate. I dati personali acquisiti potranno essere comunicati a soggetti terzi per specifici servizi strumentali al raggiungimento delle finalità sopra indicate. L’interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciuti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.
6. L’informativa Privacy per il Comune di Monte Argentario è consultabile al seguente URL:
<https://www.comune.monteargentario.gr.it/it-it/privacy>

Art. 12 – FORO COMPETENTE

1. Per ogni controversia inerente alla fase della procedura suddetta sarà competente in via esclusiva il Foro di Grosseto.

Allegati:

- **Allegato 1 – Domanda di ammissione al contributo**